

PREPARATA DA RGO




APPROVATA DA AD



 COPIA
 [Distribuzione
 non
 controllata]

REVISIONE	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	21/10/2021	EMISSIONE

SOMMARIO		
1	SCOPO	2
2	DATORE DI LAVORO	2
3	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
4	VALIDITA'	2
5	CERTIFICAZIONE OGGETTO DEL CONTROLLO	2
6	SISTEMA DI CONTROLLO	3
7	STRUMENTI E FINALITÀ DEL CONTROLLO	3
8	PROCESSO DI CONTROLLO	3
9	ESITI DEL CONTROLLO	4
10	SOGGETTI INCARICATI DEI CONTROLLI	5
11	DOCUMENTAZIONE	5

	Organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass di cui al comma 5 dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021	PR4002
Ed. 3 Rev: 0		Pag. 2 di 5

1 SCOPO

La presente procedura è adottata in adempimento di quanto previsto dall'art. 9-septies, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021. Essa disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

2 DATORE DI LAVORO

Ai fini della presente procedura, datore di lavoro è Arch. Riccardo Cecconi

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso UNIBLOC con sede in Loc. bellavista nel comune di Poggibonsi, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

4 VALIDITA'


La presente procedura ha decorrenza dal 15 ottobre 2021.

5 CERTIFICAZIONE OGGETTO DEL CONTROLLO

Il controllo avviene attraverso:

1. le certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021) ottenuta a seguito di vaccinazione, guarigione dal COVID19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare, quest'ultimo anche mediante campione salivare. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;
2. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del lavoratore;
3. le certificazioni dichiarate equivalenti alla certificazione verde COVID-19.

Non sono ammessi documenti alternativi (es., certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o esecuzione del tampone).

	Organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass di cui al comma 5 dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021	PR4002
Ed. 3 Rev: 0		Pag. 3 di 5

6 SISTEMA DI CONTROLLO

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 presso l'unità di UNIBLOC avviene secondo il seguente sistema:

- quotidianamente, a campione all'interno dei locali dell'azienda:
 - sarà oggetto di controllo il 30% della popolazione lavorativa presente individuata in maniera omogenea con un criterio di rotazione;
 - i controlli saranno effettuati durante l'intero orario di apertura .

7 STRUMENTI E FINALITÀ DEL CONTROLLO

La verifica della certificazione verde COVID-19 è eseguita attraverso l'Applicazione "VerificaC19", installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore (o nei casi previsti del lavoratore medesimo), e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato esibito in versione cartacea o digitale dal lavoratore. La verifica è volta esclusivamente a controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 e per conoscere le generalità dell'intestatario. A seguito della lettura del QR Code, l'Applicazione "VerificaC19" riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti tre risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.


La verifica della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. La verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021.

Anche la verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. In tal caso la verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.

8 PROCESSO DI CONTROLLO

A) Controlli presso i locali aziendali

I controlli sono effettuati in presenza presso i locali aziendali e, della attività di verifica, verrà redatto apposito verbale (**MD4002**) da parte dei soggetti incaricati nominati. Il verbale è redatto

	Organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass di cui al comma 5 dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021	PR4002
Ed. 3 Rev: 0		Pag. 4 di 5

sia ai fini della gestione del rapporto di lavoro che ai fini dei controlli da parte della pubblica autorità.

B) Controlli per attività svolte in locali diversi da quelli aziendali (es., trasferte, svolgimento di attività lavorativa assenza di incaricati al controllo)

Esclusivamente in caso di attività svolta in locali diversi da quelli aziendali (es. trasferta, svolgimento di attività lavorativa in assenza di incaricati al controllo), il lavoratore su richiesta degli incaricati dell'azienda effettua la lettura del QR Code apposto sul suo green pass mediante la applicazione VerificaC19 installata sul proprio dispositivo e trasmette per e-mail all'indirizzo tecnico@unibloc.it con l'oggetto "Verifica GP" l'immagine (es. screenshot, fotografia) della schermata di controllo con esito positivo (schermata verde; schermata blu). Tale schermata, oltre ai dati identificativi del lavoratore, riporterà la spunta verde o azzurra di controllo con esito positivo, la data e l'ora della verifica. Il processo di controllo si conclude con la verbalizzazione della verifica da parte dei soggetti incaricati di seguito indicati.

C) Comunicazione delle assenze per mancanza di green pass

Il possesso del green pass valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'azienda e anche provocare problemi organizzativi e danni economici.

L'azienda si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.

Al fine, quindi, di organizzare adeguatamente le attività, a tutti i lavoratori è richiesto di comunicare settimanalmente tramite e-mail (salvo ipotesi organizzative particolari che richiedono un maggior preavviso e che saranno preventivamente indicate, es. trasferte) al proprio responsabile eventuali periodi nei quali non saranno in possesso del green pass.


Le comunicazioni pervenute saranno considerate ai fini dell'organizzazione delle attività, quindi, si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sempre in possesso della certificazione verde COVID-19, che sarà comunque controllata.

Per il giorno/giorni indicato/i nella predetta comunicazione, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito fino alla presentazione di un green pass valido. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari.

9 ESITI DEL CONTROLLO

Il controllo con esito positivo consente la permanenza nel luogo di lavoro.

Il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro

	<p>Organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass di cui al comma 5 dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021</p>	<p>PR4002</p>
<p>Ed. 3 Rev: 0</p>		<p>Pag. 5 di 5</p>

e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (**MD4003**), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato, non viene retribuito ed è soggetto a sanzioni disciplinari. Inoltre, gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (**MD4003**) e gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

10 SOGGETTI INCARICATI DEI CONTROLLI

Gli incaricati della verifica, accertamento e contestazione delle violazioni, individuati con atto formale (**AL4001**), sono i signori:

ALBERTO ANDREUCCETTI
 RICCARDO BETTI
 BARBARA BRACALI
 RICCARDO CECCONI
 FABIO CINI
 CLAUDIO MASI
 MONICA PEPI
 MARTA VANNETTI

11 DOCUMENTAZIONE

La documentazione (il modello e i verbali di controllo) sono custoditi presso la sede UNIBLOC